SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 16**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1991.

Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (14° Gruppo).

92A0152

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1992, n. 14.

Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre alcuni interventi in campo economico con particolare riferimento ai finanziamenti per i territori meridionali, alla materia previdenziale, delle abitazioni e dei monopoli di Stato, nonché per talune zone terremotate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi 1° e 2° del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma 1°, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67,

in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01, e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese edili di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 3.

Trattamenti pensionistici anticipati

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministro delle partecipazioni statali, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo complessivo di venticiquemila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di gestione delle crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del CIPE.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

7. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

Art. 4.

Norme di interpretazione autentica e in materia di personale

1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:

«3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, punto 4, dell'articolo 14, della legge 17 maggio 1985, n. 210».

Art. 5.

Regime impositivo delle abitazioni

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dalla applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tal caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tatta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1° gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

Art. 6.

Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno

1. Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 14.000 miliardi, in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 8.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, a contrarre prestiti esteri per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

Art. 7.

Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM

1. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «Nell'anno 1990»;

b) al medesimo comma 1 la lettera *b)* è così sostituita:

«*b*) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi»;

c) al comma 2, le parole: «in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991» sono sostituite da quelle: «in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992»;

d) al comma 3 le parole: «dal secondo semestre del 1993» sono sostituite da quelle: «dall'anno 1994»;

e) al comma 5 le parole: «di nuovi investimenti» sono sostituite da quelle: «dei programmi 1991-94»;

f) al comma 6 dopo la parola: «Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi da parte dell'IRI» e dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «lettera *a*)».

2. All'articolo 3 della medesima legge n. 42 del 1991 le parole: «da parte degli enti» sono sostituite da quelle: «da parte dell'IRI».

3. L'articolo 4 della medesima legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente:

«*1.* I programmi degli enti di gestione, di cui all'articolo 2, comma 5, sono quelli risultanti dai documenti allegati alla relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1992, trasmessa al CIPE e da questi positivamente esaminata nella seduta del 30 settembre 1991.».

4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente:

«*2.* All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali".».

Art. 8.

Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato

1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti

pubblici economici e di dismissione delle Partecipazioni statali è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione di liquidazione provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Al personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si trasforma nelle società richiamate nel comma 1, si applicano le disposizioni in materia di prepensionamento volontario previste dalla legge 7 giugno 1990, n. 141; lo stesso personale ha facoltà di richiedere il passaggio nelle predette società, ovvero di transitare, nei limiti dell'organico complessivo, nei ruoli dell'amministrazione vigilante o, nel rispetto delle norme sulla mobilità, in uffici di altre amministrazioni pubbliche, con salvezza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze saranno emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo, la predetta somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale ed è riassegnata ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-*bis*, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro delle partecipazioni statali*
MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*
BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 dicembre 1991, n. 434.

Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento n. 1907/90 del Consiglio delle Comunità economiche europee, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, che ha sostituito il regolamento CEE n. 2772/75;

Visto il regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, che abroga il regolamento CEE n. 95/69 e che concerne l'applicazione del richiamato regolamento CEE n. 1907/90;

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, contenente norme sulla commercializzazione delle uova;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/2517 del 28 agosto 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura

1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti da regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e dal regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, devono essere conformi nelle diciture, nelle dimensioni e nei colori ai modelli riportati nell'allegato *A* del presente regolamento.

Art. 2.

Contrassegno ufficiale

1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova di categoria A e B devono recare impresso a stampa il contrassegno ufficiale di cui all'allegato *A*, tabella 1.

2. Tutte le fascette ed i dispositivi di etichettatura, compresi quelli con la dicitura «Extra», devono essere codificati, a margine ed in piccoli caratteri, con una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e con un numero progressivo di identificazione delle singole etichette nella rispettiva serie.

Art. 3.

Fascette di controllo

1. Le fascette di controllo degli imballaggi, previste dall'art. 30 del regolamento CEE n. 1274/91, devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 4.

Predisposizione e stampa delle etichette

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento, i centri di imballaggio, autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché le imprese che commercializzano uova destinate all'industria, devono provvedere a propria cura e spese alla predisposizione ed alla stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

2. Le imprese possono utilizzare fascette e dispositivi di etichettatura che siano state stampate, su loro domanda, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 5.

Corresponsione quota annuale

1. I centri di imballaggio delle uova, purché ottengano la relativa autorizzazione, possono predisporre ed utilizzare le fascette e i dispositivi di etichettatura, che devono essere conformi alla normativa vigente.

2. Il periodo per il quale i centri di imballaggio devono corrispondere la quota annuale, proporzionata alla loro capacità lavorativa giornaliera, determinata sulla base del comma 6 dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 137, decorre dal 1° gennaio di ciascun anno successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima applicazione, il pagamento della quota annuale dovuta dai centri di imballaggio è proporzionato ai residui mesi dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Per capacità lavorativa giornaliera si intende la capacità oraria di ciascuna macchina selezionatrice, moltiplicata per il coefficiente 6,5.

3. La corresponsione deve essere effettuata entro il 31 gennaio del periodo annuale di riferimento, mediante versamento presso la tesoreria provinciale a favore del capitolo n. 3584 recante la dicitura «Entrate derivanti dalla corresponsione delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137, in materia di commercializzazione delle uova».

4. La quietanza, in originale o copia autenticata, unitamente al prospetto di cui all'allegato *C* debitamente compilato, deve essere inviata, entro trenta giorni dal versamento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione X - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, nonché all'ufficio repressione frodi competente per territorio.

5. Qualora l'attività d'imballaggio sia svolta da centri autorizzati nel corso dell'anno, il versamento della quota annuale e l'invio della quietanza devono essere effettuati entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione di copia dell'autorizzazione. In tal caso, la quota annuale è determinata tenendo conto del numero dei mesi nel corso dei quali sarà svolta l'attività d'imballaggio, computando per intero il mese nel corso del quale è stata ricevuta la copia dell'autorizzazione.

Art. 6.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Qualora non sia corrisposta la quota annuale, entro il termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste diffida il debitore al versamento della somma dovuta, avvertendo che, nel caso di mancato pagamento entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione dell'atto di diffida, l'autorizzazione a svolgere le attività di classificazione e d'imballaggio delle uova perde *ipso iure* effetti, sino alla data di effettuazione del versamento.

2. L'autorizzazione a svolgere le attività di classificazione e di imballaggio delle uova è revocata, qualora l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere la quota annuale comporti per due volte entro il periodo di cinque anni la sospensione degli effetti dell'autorizzazione.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 158

ALLEGATO *A*

1. Sulle fascette e sui dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi, contenenti uova della categoria di qualità A o B, deve essere apposto in alto a sinistra il contrassegno ufficiale disciplinato dall'art. 2 del presente regolamento. Esso deve essere redatto in conformità di quanto è raffigurato nell'allegata tabella 1, consiste in un quadrato della misura di mm 20 per lato e al suo interno deve essere apposta la seguente dicitura «reg. CEE 1907/90».

2.1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi, contenenti uova della categoria di qualità A o B, devono essere realizzati in conformità di quanto è raffigurato nelle allegate tabelle 2 e 2a. Essi devono avere le dimensioni di mm 120 per mm 60, devono essere di colore bianco e su di esso devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni, in lettere di colore nero:

a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'impresa che ha imballato o fatto imballare le uova, nonché il marchio d'impresa. Il marchio può essere utilizzato collettivamente da diversi soggetti o da diverse imprese, purché non siano apposte diciture incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio della CEE n. 1907/90, riguardanti la qualità e la freschezza delle uova, il sistema di produzione seguito e l'origine delle uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso. Le uova della categoria A possono essere distinte con i termini «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata all'aggettivo «fresche»;

d) il numero di uova imballate;

e) la data d'imballaggio, espressa con una serie di due numeri indicanti nell'ordine il giorno (da 01 a 31) ed il mese (da 01 a 12);

f) la specificazione, con termini chiari e leggibili delle modalità di refrigerazione delle uova e del relativo metodo di conservazione, qualora siano imballate uova refrigerate o conservate.

2.2. Il dispositivo di etichettatura disciplinato dall'art. 25 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91, relativo ai grandi imballaggi di uova declassate, deve essere realizzato in conformità di quanto è descritto nella tabella 3 allegata al presente regolamento. Esso deve essere di colore bianco e su di esso la stampa delle prescritte indicazioni deve essere di colore nero.

Sul dispositivo di etichettatura devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni:

a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'impresa che ha declassato o fatto declassare le uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che per primo ha imballato le uova o, per le uova importate, il nome del Paese d'origine;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso;

d) il numero di uova imballate;

e) il termine «data d'imballaggio:», seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine «riclassificate», seguito dalla data della riclassificazione;

f) la specificazione, con termini chiari e leggibili, delle modalità delle condizioni di refrigerazione delle uova e del relativo metodo di conservazione, qualora siano imballate uova refrigerate o conservate.

2.3. Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi, contenenti uova reimballate, deve essere realizzato in conformità di quanto è raffigurato nell'allegata tabella 4.

Tale dispositivo deve essere di colore bianco e su di esso, a cura del titolare del centro d'imballaggio autorizzato che ha reimballato le uova, devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni, in lettere di colore nero:

a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che ha reimballato o fatto reimballare le uova;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio che ha reimballato le uova;

c) la categoria di qualità e la categoria di peso;

d) il numero di uova imballate;

e) il termine «data di imballaggio:», seguito dalla data del primo imballaggio e, immediatamente sotto, il termine «reimballate:», seguito dalla data del reimballaggio;

f) la specificazione, con termini chiari e leggibili delle modalità delle condizioni di refrigerazione delle uova e del relativo metodo di conservazione, qualora siano reimballate uova refrigerate o conservate;

g) il numero distintivo del centro d'imballaggio che per primo ha imballato le uova o, per le uova importate, il nome del Paese d'origine.

3. La fascetta o l'etichetta recante la dicitura «Extra», e utilizzata per i piccoli imballaggi contenenti uova, descritta dall'art. 12 del regolamento del Consiglio della CEE n. 1907/90 e dall'art. 24 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274 del 1991, deve essere di colore rosso.

Su di essa deve essere apposta la parola «Extra», con caratteri corsivi di colore bianco di mm 10 di altezza.

4. Il dispositivo di etichettatura disciplinato dall'art. 22 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91, relativo ai grandi imballaggi di uova destinate all'industria alimentare, deve avere le dimensioni di mm 170 per mm 60, e deve essere realizzato in conformità di quanto è descritto nella tabella 5 allegata al presente regolamento. Esso deve essere di colore giallo e su di esso la stampa dell'indicazione «UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE» deve essere redatta in lettere maiuscole di colore nero di mm 20 di altezza.

Su tale dispositivo devono risultare chiaramente visibili le seguenti indicazioni:

a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che ha spedito le uova;

b) il numero o il peso netto delle uova imballate.

5. Il dispositivo di etichettatura disciplinato dall'art. 23 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91, relativo ai grandi imballaggi di uova industriali, deve essere realizzato in conformità di quanto è descritto nella tabella 6 allegata al presente regolamento.

Esso deve avere le dimensioni di mm 170 per mm 60 e deve essere di colore rosso e su di esso la stampa della indicazione «UOVA INDUSTRIALI» deve essere redatta in lettere maiuscole di colore nero di mm 20 di altezza.

Su tale dispositivo deve essere apposta in lettere maiuscole nere, dell'altezza di almeno mm 8, la dicitura «INADATTE AL CONSUMO UMANO» e devono risultare chiaramente visibili in lettere nere le seguenti indicazioni:

a) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che riceve le uova;

b) il domicilio e il nome e cognome dell'operatore economico ovvero la sede e la ragione sociale dell'azienda che ha spedito le uova.

ALLEGATO *B*

La fascetta di controllo per grandi imballaggi di uova, e la fascetta di controllo per piccoli imballaggi recanti la dicitura «Extra», di cui è dotata l'autorità che effettua i controlli sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono essere realizzate in conformità di quanto è disposto dall'art. 30 del regolamento della Commissione della CEE n. 1274/91.

Esse devono avere rispettivamente le dimensioni di mm 170 per 60 e mm 120 per 30 e devono recare impresso il contrassegno ufficiale, costituito dallo stemma di Stato, impresso a stampa di colore nero.

ALLEGATO *C*

.........., lì ....

Al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione X - Via XX Settembre, 20 - 00100 ROMA

e, p.c.:

All'Ispettorato centrale repressione frodi - 00187 ROMA

Il sottoscritto...
titolare / legale rappresentante del centro di imballaggio uova distinto con il numero.. rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data...
con sede legale in .... (prov. ....)
via ...., dichiara sotto la propria responsabilità che la capacità lavorativa giornaliera del proprio stabilimento d'imballaggio è di n. .... uova ottenuta mediante l'utilizzo di n.................................. macchine selezionatrici (marca, modello).................. della capacità oraria di n. uova ....

Si allega la quietanza n.................................. comprovante il versamento di lire .... effettuato presso la tesoreria provinciale di .... in data ...., in osservanza della legge n. 137 del 10 aprile 1991.

Si notifica, altresì, che nel corso dell'anno .... il centro d'imballaggio ha utilizzato le fascette stampate dalla tipografia ....
.... e recanti le serie ....
dal n. .... al n. ....

Con osservanza.

Il sottoscritto

....

Allegata: n. 1 quietanza.

Note:

1) Il titolare del centro d'imballaggio, o suo legale rappresentante, deve compilare e far pervenire al Ministero dell'agricoltura, Direzione generale tutela e, per conoscenza e senza allegati, all'Ispettorato repressione frodi, il prospetto di cui all'allegato *C*. La mancata notifica del pagamento della quota annuale comporta la diffida del Ministero dell'agricoltura al versamento della somma dovuta. In caso di mancato pagamento entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, l'autorizzazione ministeriale perde *ipso iure* effetti, sino alla data di effettuazione del versamento.

2) Sulla quietanza, nel riquadro relativo alla causale del versamento, devono essere indicati:

a) gli estremi della legge 10 aprile 1991, n. 137;

b) il numero distintivo del centro d'imballaggio;

c) la capacità lavorativa giornaliera del centro d'imballaggio.

3) La capacità lavorativa giornaliera di ciascuna macchina selezionatrice si ottiene moltiplicando per il coefficiente 6,5 la capacità oraria della medesima.

Osservazioni:...
....
....

Tabella 1

CONTRASSEGNO
UFFICIALE

Stampa di colore nero

REG.
C.E.E.
1907/90
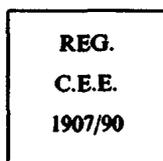
Quadrato di 20 mm di lato

Tabella 2

Etichetta per grande imballaggio contenente
UOVA DI CATEGORIA A O B

Etichetta di colore bianco
Stampa di colore nero

Sezione D

Indicazioni aggiuntive

ad es.
codice a barre

facoltativo

Sezione A

Contrassegno ufficiale

Indicazioni obbligatorie
che individuano l'azienda
che ha effettuato l'imballaggio

Art. 10, punto 1, lettere *a)* e *b)*
del reg. CEE n. 1907/90

Sezione B

Indicazioni obbligatorie
che individuano il contenuto

Art. 10/1, lettere *c), d), e)*
del reg. CEE n. 1907/90

mm 120

Sezione C

Indicazioni facoltative

Art. 10/1, lettera *f)*
Art. 10/2, lettere *a), c), d), e)*
Art. 10/3, del reg. CEE n. 1907/90

facoltativo

mm 60

Tabella 2A

Etichetta per grande imballaggio contenente
UOVA DI CATEGORIA A O B

Etichetta di colore bianco
Stampa di colore nero

Sezione D Indicazioni aggiuntive ad es. codice a barre	**Sezione A** Contrassegno ufficiale Indicazioni obbligatorie che individuano l'azienda che ha effettuato l'imballaggio Art. 10, punto 1, lettere *a)* e *b)* del reg. CEE n. 1907/90 **Sezione B** Indicazioni obbligatorie che individuano il contenuto Art. 10/1, lettere *c)*, *d)*, *e)* del reg. CEE n. 1907/90	**Sezione C** Indicazioni facoltative Art. 10/1, lettera *f)* Art. 10/2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* Art. 10/3 del reg. CEE n. 1907/90
facoltativo	mm 120	facoltativo

mm 60

Tabella 3

Etichetta per grande imballaggio contenente UOVA DECLASSATE

Etichetta di colore bianco
Stampa di colore nero

Sezione D

Indicazioni aggiuntive

ad es.
codice a barre

facoltativo

Sezione A

Contrassegno ufficiale

Indicazioni obbligatorie che individuano l'azienda che ha effettuato l'imballaggio ovvero il Paese d'origine nonché l'azienda che ha declassato le uova Art. 25, punto 2, lettere *a)* e *b)* del reg. CEE n. 1274/91

Sezione B

Indicazioni obbligatorie che individuano il contenuto

Art. 25, punto 2, lettere *c), d), e)* ed *f)* del reg. CEE n. 1274/91

mm 120

mm 60

Tabella 4

Etichetta per grande imballaggio contenente
UOVA REIMBALLATE

Etichetta di colore bianco
Stampa di colore nero

Sezione D

Indicazioni aggiuntive

ad es.
codice a barre

facoltativo

Sezione A

Contrassegno ufficiale

Indicazioni obbligatorie
che individuano l'azienda
che ha effettuato l'imballaggio
o il Paese d'origine nonché
l'azienda che ha reimballato
le uova

Art. 26, punto 2, lettere *a)*, *b)* e *g)*
del reg. CEE n. 1274/91

Sezione B

Indicazioni obbligatorie
che individuano il contenuto

Art. 26, punto 2, lettere *c)*, *d)* ed *f)*
del reg. CEE n. 1274/91

mm 120

Sezione C

Indicazioni facoltative

Art. 15
del reg. CEE n. 1907,90

facoltativo

mm 60

Tabella 5

Etichetta per l'imballaggio di
UOVA PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Etichetta di carta di colore giallo
Stampa con inchiostro nero

Sez. A: indicazioni che individuano l'azienda che ha effettuato l'imballaggio, n. delle uova contenute o peso in kg

Sezione B

Tipo di uova

Caratteri alti mm 20

mm 60

mm 170

Tabella 6

Etichetta per l'imballaggio di
UOVA INDUSTRIALI

Etichetta di carta di colore rosso
Stampa con inchiostro nero

Sezione A
Indicazioni che individuano l'azienda che ha effettuato la spedizione

Sezione B
Tipo di uova

Caratteri alti mm 20

mm 20

e almeno 8 mm

mm 8

Sezione C
Indicazioni che individuano l'azienda destinataria

mm 60

mm 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 137/1991:

«4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 4 e l'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:

a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: L. 70.000;

b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: L. 300.000;

c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: L. 800.000;

d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: L. 1.000.000;

e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: L. 1.300.000».

Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 419/1971, recante applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (abrogati dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato come si evince più sopra), disciplinavano la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, la loro fornitura ai centri d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo, la destinazione di tali proventi al finanziamento dei controlli, il possibile affidamento dei controlli a personale estraneo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il D.M. 19 ottobre 1971 (abrogato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato come si evince più sopra) recava: «Modalità relative all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione delle uova». Esso è stato emanato in attuazione dell'art. 9 della legge n. 419/1971, articolo abrogato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto qui pubblicato (come si evince più sopra) e di cui si riproduce di seguito il testo:

«Art. 9. — Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste le modalità relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge».

L'art. 2 della predetta legge n. 419/1977, che di seguito viene riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio delle uova e l'autorizzazione all'esercizio di tale attività rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

«Art. 2. — Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio.

I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori avicoli.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrisponente capitolo relativo agli anni successivi.

L'autorizzazione è revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri d'imballaggio.

Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di L. 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore 10.000 uova, di L. 250.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di L. 500.000 per i centri di imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.

Per tutti i centri gestiti da impreditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà.

La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione».

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere dal Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 419/1971 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge n. 137/1991 si veda in nota al titolo.

92G0019

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 1992.

Modalità per l'applicazione per l'anno 1991 dell'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), relativo all'elevazione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i figli a carico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, il quale dispone che «A decorrere dall'anno 1991 fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata di un importo pari a L. 24.000 per ciascun figlio»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, in corso di conversione, il quale stabilisce — così come già disposto nei precedenti decreti-legge, non convertiti, 1° marzo 1991, n. 62; 3 maggio 1991, n. 140; 2 luglio 1991, n. 196; 13 agosto 1991, n. 285; 31 ottobre 1991, n. 348 — che la disposizione di cui al citato comma 2 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'art. 12 del suddetto testo unico e prevede l'emissione di un decreto del Ministro delle finanze per stabilire le relative modalità di applicazione;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'elevazione di L. 24.000 per ciascun figlio, prevista dall'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per l'anno 1991 deve essere operata sugli importi già stabiliti, per la detrazione per i figli minori di età spettante per lo stesso anno, con l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990.

La detrazione per figli minori di età spetta, per l'anno 1992, secondo gli importi già fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 230 del 1° ottobre 1991, essendosi già tenuto conto nella loro determinazione dell'elevazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 405 del 1990.

Art. 2.

Per effetto della disposizione interpretativa dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, nel calcolo della detrazione spettante al primo figlio, nelle ipotesi del comma 3 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va operata, per l'anno 1991, una riduzione di L. 156.070.

La riduzione di cui trattasi resta fissata, per l'anno 1992, nella somma di L. 166.214, già determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0248

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 gennaio 1992.

Articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, concernente l'organizzazione in dipartimenti e servizi del Ministero;

Considerata la necessità di procedere all'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi definendo le relative competenze;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella riunione del 5 dicembre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Il Dipartimento per la programmazione e per il coordinamento generale è così articolato:

Ufficio I.

Svolgimento dei compiti di supporto per il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi - Segreteria della conferenza dei dirigenti dei dipartimenti e dei servizi.

Predisposizione degli atti necessari per coadiuvare il Ministro nell'attività di coordinamento delle funzioni dell'amministrazione.

Promozione e coordinamento delle iniziative per la verifica periodica dell'organizzazione e della funzionalità delle strutture in collegamento con il servizio informativo e statistico. Predisposizione del rapporto quinquennale concernente l'organizzazione del Ministero. Predisposizione della relazione sullo stato della pubblica amministrazione.

Ufficio II.

Affari giuridici e legislativi. Relazioni tecnico-finanziarie dei provvedimenti legislativi.

Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, variazioni e assestamento. Legge finanziaria.

Ufficio III.

Predisposizione degli atti di programmazione del settore universitario. Piano triennale di sviluppo dell'Università. Programmazione degli organici del personale universitario.

Ufficio IV.

Predisposizione degli atti di programmazione del settore della ricerca. Programma pluriennale di sviluppo della ricerca.

Ufficio V.

Predisposizione degli atti di programmazione per lo sviluppo delle infrastrutture delle università e degli enti di ricerca (rete nazionale di calcolo, biblioteche, grandi attrezzature).

Predisposizione degli atti necessari al Ministro quale membro permanente dei comitati interministeriali e rapporti con le relative segreterie.

Ufficio VI.

Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari - Segreteria della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 168/89.

Promozione delle iniziative delle università volte alla preparazione per l'insegnamento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Interscambio culturale tra università e scuola.

Art. 2.

Il Dipartimento per l'istruzione universitaria è così articolato:

Ufficio I.

Affari giuridici e legislativi.

Esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo.

Adozione delle iniziative necessarie per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di istruzione universitaria.

Ufficio II.

Attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari (corsi di diploma, corsi di laurea, corsi di specializzazione).

Titoli di studio ed equipollenze - Problematiche relative al riconoscimento dei titoli di studio stranieri e del diritto di stabilimento - Corsi di dottorato di ricerca, scuole di perfezionamento, scuole dirette a fini speciali.

Predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria.

Rapporti con le accademie militari, gli istituti di istruzione universitaria, gli Istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.), gli istituti universitari privati e le istituzioni universitarie straniere in Italia.

Ufficio III.

Adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle università - Adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti relativi ai progetti di ricerca nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Adempimenti relativi all'erogazione dei contributi alle università non statali.

Elaborazione dei criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università - Adempimenti relativi agli interventi di edilizia universitaria comunque finanziata, anche con il F.I.O.

Ufficio IV.

Iniziative per la diffusione della cultura scientifica (musei scientifici, orti botanici, ecc.).

Iniziative volte alla realizzazione della rete bibliotecaria universitaria.

Promozione delle iniziative da parte delle università rivolte allo sviluppo della ricerca in campo educativo e alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Adempimenti connessi alle attività delle facoltà di medicina e dei policlinici universitari anche in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria e al funzionamento delle scuole paramediche.

Ufficio V.

Iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi gli studenti stranieri - Iniziative per l'attuazione, da parte delle università, di servizi didattici integrativi (orientamento, tutorato ed altro).

Ufficio VI.

Concorsi a posti di ricercatore.

Concorsi a posti di personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano.

Concorsi a posti di dirigente nelle università.

Trattamento giuridico ed economico e contenzioso dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo delle università nonché del personale degli osservatori per la materia non prevista nella competenza dei singoli atenei e degli osservatori.

Pensioni privilegiate. Attività connesse alla contrattazione collettiva per il personale tecnico e amministrativo.

Ufficio VII.

Concorsi a posti di professore ordinario ed associato. Trattamento giuridico ed economico e relativo contenzioso.

Art. 3.

Il Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica è così articolato:

Ufficio I.

Fondo speciale ricerca applicata: programmi nazionali di ricerca.

Ufficio II.

Fondo speciale ricerca applicata: progetti di ricerca applicata definiti autonomamente.

Ulteriori interventi previsti dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089 e 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni - Interventi inerenti l'attuazione della legge 5 agosto 1988, n. 346.

Ufficio III.

Fondo speciale ricerca applicata: istruttoria, in collaborazione con il dipartimento relazioni internazionali, dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.

Ufficio IV.

Affari giuridici e legislativi.

Predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica.

Adempimenti relativi all'attuazione dei programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma.

Ufficio V.

Attività inerenti la cooperazione scientifica tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati e promozione delle relative forme associative.

Predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato.

Adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati di interesse generale.

Ufficio VI.

Attività connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca.

Iniziative di studio e proposte per l'efficace assetto delle reti di ricerca nonché per la riforma degli enti di ricerca.

Ricognizione del patrimonio di attrezzature scientifiche e tecniche.

Art. 4.

Il Dipartimento per le relazioni internazionali è così articolato:

Ufficio I.

Accordi internazionali in materia di istruzione universitaria. Rapporti con le università per il coordinamento delle iniziative di cooperazione internazionale. Attività connesse alla rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria nelle sedi internazionali ed in quelle comunitarie.

Acquisizione ed elaborazione dei dati conoscitivi sull'organizzazione e sulle linee di sviluppo dell'istruzione universitaria nei Paesi esteri.

Scambi culturali a livello internazionale di docenti, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti. Partecipazione italiana a centri internazionali di ricerca.

Ufficio II.

Eureka.

Coordinamento e partecipazione italiana alle riunioni internazionali. Sostegno in ambito internazionale agli operatori pubblici e privati partecipanti ai progetti Eureka. Promozione iniziativa Eureka in ambito nazionale ed internazionale. Diffusione delle notizie sulle proposte di progetto agli operatori italiani. Rapporti con gli uffici Eureka degli altri Paesi europei e con il Segretariato di Bruxelles.

Preparazione conferenza ministeriale. Segretariato commissione tecnico-scientifica legge n. 22/87 e Cori limitatamente alla discussione di progetti Eureka.

Ufficio III.

Promozione, coordinamento, partecipazione al negoziato, attuazione di accordi internazionali bilaterali e multilaterali in materia di ricerca scientifica e tecnologica anche ove promossi dalle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di ricerca.

Ufficio IV.

Promozione, coordinamento, partecipazione al negoziato di accordi intergovernativi in materia spaziale. Rapporti con ESA. Rapporti con l'Agenzia spaziale italiana (ASI). Attività inerenti l'attuazione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184. Progetto S. Marco.

Ufficio V.

Promozione, coordinamento e partecipazione al negoziato per accordi di ricerca in ambito comunitario (ivi compresi P.Q.) anche ove promossi da altre amministrazioni e da enti pubblici di ricerca.

Ufficio VI.

Affari giuridici e legislativi. Raccolta, in collaborazione con il Servizio di cui all'art. 7, di riviste e di altra documentazione di interesse scientifico a livello internazionale.

Art. 5.

Il Servizio per il supporto agli organi collegiali assicura il collegamento tra gli stessi e le strutture del Ministero, coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettive norme interne ed è così articolato:

Ufficio I.

Adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del CUN e organizzazione dell'ufficio di segreteria del predetto organo.

Adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del CRA e del CONAG e organizzazione degli uffici di segreteria dei predetti organi.

Ufficio II.

Adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del CNST e organizzazione dell'ufficio di segreteria del predetto organo.

Adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento di comitati, commissioni o gruppo di studio - Organizzazione dei relativi servizi di segreteria.

Art. 6.

Il Servizio per il sistema informativo e statistico è così articolato:

Ufficio I.

Predisposizione ed aggiornamento del programma di informatizzazione del Ministero.

Costituzione e gestione delle banche dati del Ministero - Organizzazione delle funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche - Sovrintendenza alle strutture tecniche preordinate alla trasmissione di dati ed informazioni - Proposte inerenti le priorità di trattamento delle informazioni.

Realizzazione, anche mediante apposite convenzioni, dei collegamenti con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati.

Ufficio II..

Svolgimento dei compiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Assistenza specializzata al Servizio per il personale nell'ambito delle attività di formazione e di aggiornamento.

Verifica della funzionalità dell'organizzazione del Ministero.

Art. 7.

Il Servizio studi, documentazione e stampa è così articolato:

Ufficio I.

Svolgimento e promozione di attività di indagine, di studio e di documentazione - Cura, in collaborazione con le altre strutture, le pubblicazioni del Ministero, nonché la pubblicazione di rapporti, saggi e raccolte su argomenti specifici.

Biblioteca del Ministero - Raccolta di atti parlamentari, leggi e decreti.

Ufficio II.

Diffusione a mezzo stampa, radiotelevisione nonché attraverso pubblicazioni, documentari e altri strumenti di divulgazione, delle informazioni riguardanti le attività del Ministero - Promozione e organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni pubbliche - Rassegna della stampa periodica e quotidiana.

Adempimenti in materia di pubblicità di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e cura dei rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Il Servizio per la vigilanza sugli enti è così articolato:

Ufficio I.

Attività di vigilanza sugli enti di ricerca afferenti al Ministero - Esame dei regolamenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito, nonché dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi - Esame delle deliberazioni degli enti che sono soggette all'approvazione del Ministro.

Adempimenti per la individuazione degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale.

Ufficio II.

Problematiche generali inerenti il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di ricerca. Attività connesse alla contrattazione collettiva inerenti gli accordi del personale degli enti di ricerca. Contenzioso inerente il personale degli enti di ricerca.

Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni ed enti. Vigilanza sulle persone giuridiche controllate dal Ministero.

Art. 9.

Il Servizio per il personale è così articolato:

Ufficio I.

Amministrazione e gestione del personale in servizio presso il Ministero - Adempimenti necessari per il reclutamento del personale - Assunzioni obbligatorie.

Adempimenti per il personale in quiescenza.

Adempimenti connessi alla contrattazione ed alle relazioni sindacali riguardanti il personale del Ministero.

Ufficio II.

Organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale.

Segreterie del consiglio di amministrazione e del consiglio di disciplina.

Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

Il Servizio per il supporto tecnico e amministrativo è così articolato:

Ufficio I.

Predisposizione del conto consuntivo del Ministero.

Inoltro alla Ragioneria centrale dei provvedimenti e dei relativi titoli di spesa predisposti dai dipartimenti e dai servizi e tenuta di un quadro aggiornato delle risorse finanziarie disponibili.

Ufficio II.

Ripartizione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici del Ministero - Funzioni di cassa, di economato e del consegnatario.

Sicurezza e funzionalità delle strutture e delle infrastrutture del Ministero - Accettazione e spedizione della corrispondenza - Servizi automobilistico, telex, telefax e centralino.

Art. 11.

Con successivo provvedimento sarà determinato il livello degli uffici di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

92A0181

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1991.

Approvazione del contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Gruppo SNIA BPD.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalità idonee a garantire tempestività e unitarietà all'intervento;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità delle iniziative, comprese nel piano organico di intervento, alle agevolazioni che possono essere concesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state fissate procedure e metodologie per il cumulo delle agevolazioni;

Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990;

Considerato che in attuazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato al settore delle fibre sintetiche (Comunicazione CEE in «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C171 del 10 luglio 1985), con nota n. 7049 del 16 luglio 1991, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha dato comunicazione alla CEE della proposta presentata dalla SNIA BPD, riguardante nuove iniziative anche nel settore delle dette fibre da localizzare nelle aree meridionali, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni industriali previste dalla legge n. 64/1986;

Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo SNIA BPD, trasmessa con nota del 15 novembre 1991, n. 8350/91, che contiene tra l'altro:

l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;

rep. le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del piano progettuale;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che riferisce anche sulla accertata mancanza di sovrapposizioni fra la presente proposta e l'accordo di programma a suo tempo stipulato con il Gruppo ENI in data 30 dicembre 1987;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Gruppo SNIA BPD, con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a 1.528,8 miliardi di lire, così articolato:

A) Investimenti tecnologici industriali	L.	1.230,0	miliardi
Scorte	»	31,9	»
B) Centro di ricerche	»	62,0	»
C) Progetti di ricerca	»	161,9	»
D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attività industriali	»	43,0	»
Totale	L.	1.528,8	miliardi

2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni:

A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da diverse iniziative nelle aree di Pisticci (Matera), Ferrandina (Matera), Mesagne (Brindisi), Brindisi, Villacidro (Cagliari) e Termoli (Campobasso) comportanti investimenti complessivi pari a 1.261,9 miliardi di lire (inclusi 31,9 miliardi di scorte):

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, primo comma, del testo unico n. 218/78 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 64 del 1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 69, comma quarto, del testo unico n. 218/78; tale maggiorazione è riconosciuta, comunque, agli interventi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. delle schede tecniche, in riferimento a quanto disposto con la delibera CIPI del 24 marzo 1988, in considerazione anche del particolare ruolo e peso che sono riconosciuti ai detti interventi nel contesto del programma proposto oggetto del contratto. La detta maggiorazione viene in ogni caso esclusa limitatamente alle spese di investimento relative all'impianto di clorosoda, di cui alla scheda tenica n. 2.2.6.;

b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/78 così come modificato dall'art. 9, commi terzo, lettera *e)*, 8 e 9 della legge n. 64/1986.

B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca di Pisticci comportante spese per 62 miliardi di lire:

a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/78, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;

b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/78 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera *e)*, 8 e 9, della legge n. 64/1986.

C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti spese pari a 161,9 miliardi di lire:

contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.

D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione e qualificazione di personale collegati agli investimenti tecnologici industriali comportanti spese pari a 43 miliardi di lire:

contributo in conto capitale, nella misura variabile tra il 70 e il 90% dei costi, in riferimento a personale già in forza ovvero neoassunto.

3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e il conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo SNIA BPD previsti in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto, dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni di legge, non oltre il 31 dicembre 1993.

4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie, a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per l'attuazione del contratto, è valutato in 740 miliardi di lire.

A fronte di tale onere potranno essere utilizzati, negli anni 1991 e 1992, eventuali residui sulla voce «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo»; in ogni caso, l'onere complessivo sarà riconsiderato nel quadro delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili con le future disposizioni legislative.

Nel contratto di programma dovrà essere inserita un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risultino subordinati all'emanazione del provvedimento di rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

5. Eventuali variazioni degli oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno eccedenti il limite del 10% dell'importo globale sopra indicato dovranno essere autorizzate dal CIPI, così come dovrà essere autorizzata dal CIPI ogni altra variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale.

6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla stipula ed all'attuazione del contratto di programma, nelle forme opportune, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE.

7. Le erogazioni delle agevolazioni, di cui alla presente delibera, sono subordinate alla procedura di accertamento di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato prevista dal trattato CEE.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0183

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari in crisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge stessa che al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del Mezzogiorno sentite le regioni interessate, il compito di fissare gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, di approvare il programma speciale di promozione di nuove attività produttive e di impartire direttive all'ENI per un'azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere in favore dei soggetti che intraprendano iniziative sostitutive dell'attività mineraria;

Vista la nota del 12 dicembre 1991 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha sottoposto alla valutazione del CIPI il documento contenente gli interventi diretti a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree di crisi mineraria;

Acquisito, in data odierna, il parere delle regioni interessate in ordine al documento sopraindicato;

Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1990, con la quale il CIPE, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 221/1990, ha aggiornato gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario ed ha fissato, per quanto concerne il recupero dei livelli occupazionali nei bacini minerari in crisi, i criteri per la valutazione delle domande di contributo per la realizzazione delle attività sostitutive;

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1990, con la quale il CIPI, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 221/1990, ha ripartito la somma di 150 miliardi assegnata per gli anni 1989-1991 agli interventi di sostegno alle attività minerarie, la quota di risorse finanziarie pari a 67,5 miliardi di lire per l'attuazione delle attività sostitutive nei bacini minerari in crisi;

Vista la delibera del CIPE del 30 luglio 1991, integrata in data odierna, con la quale sono individuati i bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione;

Considerato che nel programma speciale di promozione sono indicate le attività sostitutive da avviare nei bacini minerari per le quali il Ministro dell'industria propone, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 come modificato dall'art. 3, settimo comma, della legge n. 221/1990, la concessione di contributi in conto capitale;

Tenuto conto che le predette iniziative imprenditoriali comportano investimenti fissi per circa 20 miliardi ed una occupazione di 825 unità, di cui 641 lavoratori minerari contribuendo, unitamente alle altre iniziative individuate dal CIPI con deliberazione del 20 dicembre 1990, ad un recupero del livello produttivo ed occupazionale nei bacini di crisi;

Ritenuto che il contributo in conto capitale possa essere concesso, oltre che per gli interventi fissi definiti secondo le tipologie previste dalla normativa sul Mezzogiorno, anche per le scorte necessarie per la realizzazione delle iniziative in misura non eccedente il 10 per cento degli investimenti fissi;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici nelle aree caratterizzate da esodi di manodopera conseguenti alla ristrutturazione o alla chiusura di unità minerarie, debbono ispirarsi ai principi di sinergia e di coerenza delle azioni rispetto alla finalità di favorire nei bacini di crisi mineraria lo sviluppo di attività economiche ed il recupero e l'accrescimento dei livelli occupazionali.

In tal senso gli organismi pubblici devono tendere alla piena circolazione delle informazioni concernenti le rispettive iniziative, operare nella integrale trasparenza dei processi decisionali, avvalersi di procedimenti istruttori fortemente omogenei, realizzare la semplificazione, lo snellimento e l'unificazione, ove possibile, delle procedure, in relazione anche agli istituti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare, appare opportuno che l'istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione amministrativa, concernenti i progetti di nuove attività o l'ampliamento di attività esistenti, con l'assunzione di manodopera di provenienza mineraria, sia semplificata anche ricorrendo, ove possibile, a provvedimenti o misure con carattere di urgenza.

Inoltre, in caso di cumulo di agevolazioni con i contributi previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, le amministrazioni dello Stato e gli istituti di credito a medio termine possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi della documentazione e delle risultanze istruttorie in atti presso lo stesso Ministero.

Deve poi essere facilitata la mobilità del lavoro, anche con accordi tra le organizzazioni sindacali e gli imprenditori, al fine di evitare l'insorgere di tensioni sociali.

Nella predisposizione di programmi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici possono essere inserite, con carattere di priorità, le localizzazioni di nuovi insediamenti produttivi nei bacini minerari in crisi.

2. Lo sviluppo delle attività economiche e l'occupazione dei lavoratori nei bacini di crisi, ed in particolare il reimpiego di lavoratori minerari, costituiscono gli obiettivi, espressi anche in termini quantitativi, del programma speciale di promozione risultante dal documento del Ministro dell'industria relativo agli interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari in crisi. Gli interventi delle amministrazioni e degli enti pubblici, come per lo svolgimento delle funzioni di promozione, consulenza ed assistenza dell'ENI, devono tendere alla piena realizzazione di tale programma.

3. L'insieme delle iniziative produttive incluse nel programma speciale di promozione comprende anche progetti industriali promossi dall'ENI nell'ambito dei bacini di crisi.

L'ENI continuerà a svolgere le funzioni di promozione, di consulenza e di assistenza finalizzate al duplice obiettivo di favorire l'attuazione delle iniziative incluse nel programma speciale e nel contempo di promuovere altre iniziative imprenditoriali in grado di accrescere i processi di riconversione avviati nei bacini di crisi.

Per l'adempimento di tali funzioni l'ENI:

svolge un'azione tesa ad individuare le potenzialità per l'insediamento di nuove attività produttive coerenti con le caratteristiche del tessuto socio-economico delle aree di cui trattasi;

favorisce l'utilizzo di immobilizzazioni tecniche connesse all'attività mineraria dismessa per l'insediamento di nuove attività produttive che assumano manodopera dalle miniere in crisi;

provvedere a suggerire e a suscitare in imprenditori locali la predisposizione di progetti intesi a far sorgere nuove iniziative sostitutive;

offre a detti imprenditori ogni opportuno supporto ai fini della formulazione dei citati progetti, una volta esaminata e verificata la credibilità e la fattibilità dei progetti medesimi;

collabora ed offre consulenza per la ricerca delle fonti di finanziamento, ivi comprese quelle derivanti dagli interventi agevolativi;

esamina ogni altra possibile azione intesa a favorire la ripresa occupazionale nelle aree di crisi minerarie.

4. Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, settimo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è riconosciuto il contributo in conto capitale alle attività di seguito indicate:

Società	Localizzazione	Attività	Invest. (migliaia)	Contrib. (migliaia)
Solemar Boat S.r.l.	Villacidro (Cagliari)	Produz. battelli e natanti vari	8.189.000	2.843.514
Lana di roccia S.p.a.	Iglesias (Cagliari)	Impianto produz. lana di roccia	23.073.000	8.011.773
T.I.S. S.r.l.	Isili (Nuoro)	Produz. siringhe monouso	25.560.000	7.607.441
Polistamp System S.r.l.	Cinignano (Grosseto)	Pannelli termici	3.812.000	953.000
Italkali S.p.a.	Pasquasia (Enna)	Cloruro di sodio ricristallizzato	9.224.000	4.612.000
Terrecotte S.r.l.	Guspini (Cagliari)	Produz. piastrelle ceramiche	23.395.000	8.123.583
Sant'Angelo S.r.l. (1° programma)	Fluminimaggiore (Cagliari)	Attività turistico-alberghiera	12.309.000	4.884.715
Mar. Zinc S.r.l.	Scarlino (Grosseto)	Tratt. metalli zincature-sabbiatura	8.781.000	2.195.250
S.I.Co. S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Macchine speciali per ingegneria civile	2.860.000	993.094
Tirrenia marmi S.n.c.	Massa Marittima (Grosseto)	Lavorazione marmi	466.000	116.500
La Colonia S.a.s.	Abbadia S. S. (Siena)	Attività ricreative	509.000	127.250
Solmine S.p.a.	Tafone (Marciano) (Grosseto)	Firital	1.830.000	457.500
Spadi Enzo	Roccastrada (Grosseto)	Caseificio	1.964.000	491.000
Fulgormare Mediterranea S.a.s	Villacidro (Cagliari)	Produz. prodotti elettr. robotmarini	3.180.000	1.104.210
Crab S.r.l.	Grosseto	Prod. e vendita preziosi	958.000	239.500
Canavera Audi S.r.l.	Corio (Torino)	Stampe particolari in acciaio per autov.	1.950.000	487.500
Cantieri navali tirr. S.r.l.	Scarlino (Grosseto)	Costruz. imbarcazioni	7.620.000	1.905.000
Sarda Erivac S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Gestione mensa consortile	760.000	376.998
Wall f.lli Vichi S.n.c.	Piancastagnaio (Siena)	Industria boschiva	1.500.000	375.000
Martini falegnameria S.n.c.	Campagnatico (Grosseto)	Ampl. falegnameria	500.000	125.000
So.Ge.Ser. S.n.c.	Iglesias (Cagliari)	Impianto verniciatura estrusi alluminio	3.340.000	1.159.767
Terme di Saturnia S.r.l.	Fraz. Saturnia (Grosseto)	Sfruttamento acque miner. Hotel	4.355.000	1.088.750
Sima S.p.a.	Cafasse (Torino)	Stampe particolari lamiere ind. Ferrov.	1.700.000	425.000
Sigma Cime S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Produz. biciclette	6.700.000	2.355.300
B.D.K. S.r.l.	Isili (Nuoro)	Produz. kit diagnostici	3.800.000	1.130.996
Fontani di Fontani S.a.s.	Massa Marittima (Grosseto)	Produz. macchine agricolture e varie	3.300.000	825.000
Tipografia Vieri S.n.c.	Roccastrada (Grosseto)	Tipografia litografia	929.347	232.337
Marietta S.p.a.	Balangero (Torino)	Produz. manufatti in cemento	2.490.000	622.500
Pi.Gau Carni S.r.l.	San Vito (Cagliari)	Impianto produz. carni ed insaccati	4.990.000	1.732.707
Elcos S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Produz. trasformatori e quadri elettrici	2.049.000	701.486
Lages S.n.c.	Abbadia S. S. (Siena)	Arredamenti infissi	440.000	110.000
B.M. S.n.c. Bartolucci & C.	Torniella (Grosseto)	Tornitura e fresatura metalli	332.000	80.500
Dondoli Delio	Follonica (Grosseto)	Officina elettromeccanica	248.000	62.000
Corsini biscotti S.n.c.	Casteldelpiano (Grosseto)	Produz. biscotti	615.000	153.750

Società	Localizzazione	Attività	Invest. (migliaia)	Contrib. (migliaia)
Profil Gui S.r.l.	Villacidro (Cagliari)	Industria legno lamellare	4.655.000	1.616.383
Decora S.n.c.	Abbadia S. S. (Siena)	Produz. e commercio prodotti vernicianti	463.000	115.750
La Darsena S.r.l.	Scarlino (Grosseto)	Attività alberghiera	641.000	160.250
Italkali S.p.a.	Pasquasia (Enna)	Impianto compatt. solfato di potassio	13.600.000	6.800.000
Nardi Mari	Massa Marittima (Grosseto)	Lab. confezioni tessuti	298.000	74.500
Eniros S.a.s.	Scarlino (Grosseto)	Produz. maglieria	254.000	63.500
Hydraulic Sistem S.r.l.	Iglesias (Cagliari)	Produz. tubi flessibili	500.000	248.025
Zinali Furio	Montieri (Grosseto)	Fabbro-carpenteria metallica	13.000	3.250
Linea legno 3V S.n.c.	Casteldelpiano (Grosseto)	Falegnameria	586.000	146.500
Carovana facchini S.d.f.	Scarlino (Grosseto)	Facchinaggio trasporti	330.000	82.500
Elettromaremmana S.r.l.	Follonica (Grosseto)	Commercio mater. elettrostrumentale	641.000	153.500

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0184

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1991.

Approvazione di progetti presentati dalla società SPI del Gruppo IRI relativi a centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 15, comma 13, della legge 14 marzo 1988, n. 67, che autorizza una spesa di lire 100 miliardi per il triennio 1988-90, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, per la realizzazione di un programma relativo all'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità;

Visto il comma 14 del medesimo articolo, il quale stabilisce che quote della suddetta somma possono essere erogate agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente e indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera in data 2 giugno 1989 con la quale sono state approvate le linee generali del programma relativo all'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità da parte delle società facenti capo all'IRI, all'EFIM e all'ENI;

Vista la nota del 25 novembre 1991 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha sottoposto alla valutazione del comitato tre progetti relativi ai centri di Teramo e Lecce della società SPI del Gruppo IRI e del centro di Fisciano (Salerno) del Gruppo ENI;

Considerato che i progetti di imprenditorialità si inseriscono nel quadro del programma generale sopra indicato e che tali progetti tendono a promuovere la nascita di nuove imprese in aree idonee allo sviluppo dell'imprenditorialità meridionale;

Tenuto conto che le voci di costo da ammettere al contributo di cui all'art. 15, comma 14, della legge sopra richiamata risultano coerenti ai criteri stabiliti nella delibera del 2 giugno 1989;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Approva

i progetti presentati dalla società SPI del Gruppo IRI relativi al Centro integrato per lo sviluppo dell'imprenditorialità (C.I.S.I.) in provincia di Teramo ed al Centro integrato per lo sviluppo dell'imprenditorialità (C.I.S.I.) in provincia di Lecce e il progetto presentato dalla società Terfin del Gruppo ENI relativo al Centro per lo sviluppo dell'imprenditorialità nell'area industriale di Fisciano (Salerno).

Per la realizzazione dei suddetti centri il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare alla società SPI contributi nella misura massima di lire 11.176 milioni e di 11.300 milioni rispettivamente per i centri di Teramo e di Lecce ed alla società Terfin contributi nella misura massima di 11.700 milioni per il centro di Fisciano.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni a decreti relativi al conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreto ministeriale 7 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1991, registro n. 59 Difesa, foglio n. 131, il regio decreto 16 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1942 Esercito, registro n. 2, foglio n. 214, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1942, disp. 19ª, pag. 1360, è stato modificato nel senso che Paldini Vincenzo da Acri (Cosenza), caporale del 31° reggimento fanteria, deve intendersi con il cognome Paldino.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1991, registro n. 59 Difesa, foglio n. 132, il regio decreto 26 agosto 1926, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1926 Esercito, registro n. 15, foglio n. 49, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1926, disp. 5ª, pag. 3424, è stato modificato nel senso che Giuliani Francesco, da Ricadi (frazione Brivadi) (Catanzaro), caporale del 70° reggimento fanteria, n. 2174 matricola, deve intendersi con il cognome Giuliano.

92A0218

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio in Bologna

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio in Bologna, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compresa la Gestione di credito fondiario, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio in Bologna S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio in Bologna S.p.a.» con un capitale sociale di L. 860.212.320.000;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio in Bologna S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria e, in via transitoria, dell'attività a medio e lungo termine in atto esercitata dalla Gestione di credito fondiario;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio in Bologna», e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

la trasformazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna in una società per azioni, denominata «S.p.a. Fondiario Cassa di risparmio in Bologna» che adotterà un nuovo statuto e alla quale la Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. conferirà le attività e passività relative alla gestione di credito fondiario;

la costituzione di una holding creditizia, denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.», alla quale le condazioni risultanti dagli scorpori delle aziende bancarie delle Casse di risparmio di Bologna, Carpi, Cento, Imola, Lugo, Faenza e Piacenza e Vigevano conferiranno, anche mediante aumenti di capitale, pacchetti azionari delle rispettive società bancarie e che rivestirà, ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90, il ruolo di capogruppo;

la costituzione di una holding parabancaria, denominata «Gruppo finanziario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «FINCAER S.p.a.» alla quale le cennate società conferitarie delle aziende bancarie delle Casse di risparmio di Bologna, Carpi, Cento, Imola, Lugo, Faenza e Piacenza e Vigevano conferiranno le partecipazioni detenute in organismi operanti nei settori parabancari e nel comparto del credito a medio-lungo termine; in tale ambito verrà conferita anche la partecipazione detenuta dalla Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. nella S.p.a. Fondiario Cassa di risparmio in Bologna.

La Cassa di risparmio in Bologna contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio in Bologna S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, la Cassa di risparmio in Bologna S.p.a., la S.p.a. Fondiario Cassa di risparmio in Bologna, la CAER S.p.a. e la FINCAER S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto in parola.

92A0217

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i seguenti decreti è stata sospesa l'autorizzazione all'ammissione in commercio delle specialità medicinali di seguito specificate, le quali, pertanto, non possono più essere vendute dalle date sottoindicate:

Decreto S1/1992 del 17 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Ulkobrin» (ranitidina), 20 compresse da mg 150, codice 024832038.

Titolare AIC: Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 0096649591.

Motivo della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio: esecuzione di ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto S2/1992 del 17 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Glifan» (glafenina), 18 compresse da mg 200, codice 020841019, e 6 supposte da mg 500, codice 020841021.

Titolare AIC: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157.

Motivo della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio: parere del comitato per le specialità medicinali della Comunità economica europea, secondo cui il rischio di reazioni anafilattiche con glafenina è più alto di quello relativo ad altri analgesici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno stesso della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto S3/1992 del 18 gennaio 1992

Specialità medicinale: «Dentovax», pasta dentifricia da g 60, codice 016440012.

Titolare AIC: S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, 6, codice fiscale 00844760157.

Motivo della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio: dubbi sulla idoneità della composizione a perseguire l'effetto terapeutico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0255

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta avanzata dalla società Ing. G. Rossetti Insud S.p.a., già Isolazioni termiche ing. G. Rossetti S.p.a., ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI con la deliberazione del 5 novembre 1991, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alla seguente società, con decorrenza di seguito indicata:

Ing. G. Rossetti Insud S.p.a., già Isolazioni termiche ing. G. Rossetti S.p.a., con sede in Siracusa ed unità presso la centrale ENEL di Piombino (Livorno) - 4 settembre 1989.

92A0200

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1992 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1991-dicembre 1991:

cedola n. 14 del prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato nella misura del 5,25%;

cedola n. 5 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,688% netto;

cedola n. 3 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale Casse rurali ed artigiane nella misura del 5,688% netto;

cedola n. 2 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 5,513% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C. - Istituto bancario italiano - Banca popolare di Sondrio.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato

Si comunica che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1991 è risultanto pari al 12,524%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1991, è risultato pari al 12,180%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,352% equivalente al tasso semestrale del 6,00%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1992/giugno 1992, scadenza 1° luglio 1992, cedola n. 6, un interesse lordo del 6,40% pari ad un rendimento del 5,60% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1989/1995 T.V.
Serie speciale casse rurali ed artigiane

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di ottobre e novembre 1991, è risultato pari al 6,397%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1991, è risultato pari al 6,090%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 6,24%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1992/giugno 1992, scadenza 1° luglio 1992, cedola n. 4, un interesse lordo del 6,45%, pari ad un rendimento del 5,644%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000
a tasso variabile con premio di rimborso

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1991 è risultato pari al 12,794%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1991, è risultato pari al 12,180%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,487% equivalente al tasso semestrale del 6,06%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1992/giugno 1992, scadenza 1° luglio 1992, cedola n. 3, un interesse lordo del 6,30% pari ad un rendimento del 5,513% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

92A0201

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a.s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189